



**COMUNE DI  
BOFFALORA SOPRA TICINO**  
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2005.

Atto modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2007

Atto modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05.03.2008

Atto modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.12.2008

## INDICE

### TITOLO I

#### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Art. 1	Oggetto del Regolamento.....	pag.3
Art. 2	Istituzione della tariffa.....	pag.3
Art. 3	Modalità di realizzazione del servizio.....	pag.3
Art. 4	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio...	pag.4
Art. 5	Superficie tariffabile, motivi della tariffazione e soggetti passivi.....	pag.4
Art. 6	Locali ed aree non tariffabili.....	pag.5
Art. 7	Esenzioni.....	pag.6
Art. 8	Manifestazioni ed eventi.....	pag.6
Art. 9	Obbligazione tariffaria.....	pag.7

### TITOLO II

#### SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Art. 10	Sistema di tariffazione.....	pag.7
Art. 11	Tempi per la copertura dei costi.....	pag.8
Art. 12	Tempi per l'adozione del metodo.....	pag.8
Art. 13	Tariffa di riferimento.....	pag.8
Art. 14	Determinazione della tariffa.....	pag.8
Art. 15	Componenti di costo.....	pag.9
Art. 16	Metodo utilizzato.....	pag.10
Art. 17	Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche.....	pag.11
Art. 18	Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa.....	pag.11
Art. 19	Assegnazione delle utenze alle classi di attività.....	pag.12
Art. 20	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	pag.12
Art. 21	Calcolo della tariffa per le utenze attività.....	pag.14
Art. 22	Utenze non stabilmente attive.....	pag.15

### TITOLO III

#### DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 23	Riduzioni della Tariffa.....	pag.15
Art. 24	Agevolazioni per la raccolta differenziata.....	pag.17
Art. 25	Agevolazioni per le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privata.....	pag.18
Art. 26	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio Economico.....	pag.18
Art. 27	Servizi.....	pag.19
Art. 28	Perdita o mancata restituzione della tessera identificativa.....	pag.19
Art. 29	Conferimento dei rifiuti.....	pag.20

### TITOLO IV

#### PRIVACY

Art. 30	Il trattamento dei dati.....	pag.20
Art. 31	Controlli e verifiche.....	pag.21

## **TITOLO V**

### **DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE**

Art. 32 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione.....	pag.21
Art. 33 Numero di persone occupanti i locali.....	pag.22
Art. 34 Accertamenti.....	pag.22
Art. 35 Riscossione.....	pag.23
Art. 36 Conguagli.....	pag.23
Art. 37 Sanzioni.....	pag.23
Art. 38 Interessi moratori.....	pag.23
Art. 39 Termini per la contestazione delle fatture.....	pag.24

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 40 Entrata in vigore.....	pag.24
Art. 41 Abrogazioni.....	pag.24
Art. 42 Norme di rinvio.....	pag.24

## **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa d'Igiene Ambientale (T.I.A.) per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art.49 del D.Lgs.5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 27 Aprile 1999 n. 158, e in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Art. 2 Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli per conto del Comune di Boffalora Sopra Ticino, nella forma dell'affidamento in appalto a terzi, è istituita la tariffa sulla base del comma 2, art.49 del D.Lgs.22/97.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata in base alla tariffa di riferimento secondo quanto disposto dall'art.2 del DPR 158/99.
3. La tariffa è determinata dal Comune di Boffalora Sopra Ticino sulla base del piano finanziario ed è applicata e riscossa dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, secondo le modalità indicate all'art.35 del presente Regolamento.

### **Art. 3 Modalità di realizzazione del servizio**

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento, ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi all'applicazione della tariffa per quanto riguarda le zone servite, la distanza e capacità dei contenitori, la frequenza di raccolta etc.
2. L'introduzione di un sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99, quantificando la quota variabile in funzione del quantitativo di rifiuti prodotti dalle singole utenze.
3. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, che è determinata con il seguente metodo: l'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente, ad esempio contenitori rigidi di

diverse capacità. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione, moltiplicato il volume del contenitore conferito dall'utente al servizio di raccolta. Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la produzione condominiale sarà distribuita su tutti gli utenti condomini in relazione ai componenti il nucleo familiare. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso di speciali containers predisposti per la raccolta della frazione resto, rifiuti indifferenziati.

#### **Art. 4**

##### **Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
3. Le riduzioni sulla tariffa applicate in funzione dello svolgimento del servizio sono previste all'art.23 comma 1.

#### **Art. 5**

##### **Superficie tariffabile, motivi della tariffazione e soggetti passivi**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
2. La tariffa è corrisposta a fronte della realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.

3. La tariffa è dovuta per la detenzione, l'occupazione o l'uso di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative. Le aree escluse sono indicate agli artt.6 e 7 del presente Regolamento.
4. La tariffa è dovuta da tutte le persone, fisiche o giuridiche, che a qualsiasi titolo detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3 del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
5. Nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, la tariffa è dovuta dal proprietario. Per affitto saltuario o occasionale s'intende quello che abbia durata uguale o inferiore l'anno.
6. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa. Restano a carico dei singoli occupanti o detentori gli obblighi di corrispondere la tariffa, per i locali o aree scoperte in uso esclusivo.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa è a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

**Art. 6**  
**Locali ed aree non tariffabili**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno. Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originale o nella sua variazione e devono essere controllabili mediante verifiche dirette o idonea documentazione.
2. In particolare non sono soggetti alla tariffa:
  - a) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, attestante che non siano attive le reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
  - b) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (balconi, terrazze, giardini, posteggi per autoveicoli all'aperto, ecc.);
  - c) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (stalle, serre, ecc.);
  - d) i volumi tecnici (celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, ascensori, serbatoi ecc.);

- e) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile (scale, corridoi, androni, ecc.);
- f) le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva;
- g) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo.
- h) i locali e le aree che producono esclusivamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani, nel caso in cui non siano identificabili in modo certo queste superfici, perché non delimitate in via permanente, la tariffa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata percentualmente ridotta come previsto all'art.23 comma 6;

#### **Art. 7 Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto riconosciuto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;
- c) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti, l'esenzione è concessa a seguito domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto
- d) i locali destinati alle istituzioni scolastiche statali per le quali il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente al Comune il corrispettivo di cui all'art. 33 bis del decreto legge n. 248/07 convertito nella legge n. 31 del 28/02/2008.

#### **Art. 8 Manifestazioni ed eventi**

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle

manifestazioni e il Comune, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

### **Art. 9** **Obbligazione tariffaria**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali o aree e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione;
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente, che ha presentato denuncia di cessazione, dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;
  - b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al Consorzio dei Comuni dei Navigli.

## **TITOLO II** **SISTEMA DI TARIFFAZIONE**

### **Art. 10** **Sistema di tariffazione**

1. In base al DPR 158/99 recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa d'igiene ambientale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune definisce il sistema di tariffazione da applicare dal 1° Gennaio 2005.
2. Nell'art.16 si fa riferimento al metodo utilizzato dal Comune per la determinazione della tariffa d'igiene ambientale.
3. Le forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per ogni tipo di utenza, da attivare in via sperimentale dal Comune, consentiranno di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.

**Art. 11**  
**Tempi per la copertura dei costi**

1. La copertura integrale dei costi sarà raggiunta entro la fine della fase di transizione della durata massima prevista dall'art.11 comma 1, del DPR 158/99 come modificato dalla Legge 23 Dicembre 1999 n. 488.
2. Il grado di copertura è stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale con la delibera che determina la tariffa.

**Arte. 12**  
**Tempi per l'adozione del metodo**

1. L'applicazione integrale del metodo normalizzato sarà effettuata a partire dal 1° Gennaio del 2005.

**Art. 13**  
**Tariffa di riferimento**

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura di cui all'art.11 comma 2, del presente Regolamento.

**Art. 14**  
**Determinazione della tariffa**

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.13 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

a) La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f$$

dove:

- CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche  
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso  
CGG = Costi Generali di Gestione  
CCD = Costi Comuni Diversi  
AC = Altri Costi

- CK = Costi d'uso del Capitale  
 CRT<sub>f</sub> = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa  
 CRD<sub>f</sub> = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

b) La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

- CRT<sub>v</sub> = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile  
 CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 CRD<sub>v</sub> = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile  
 CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia

## Art. 15 Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

2. Costi operativi di gestione – CG

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati  
 In tali costi sono compresi: CSL, CRT<sub>f</sub>, CRT<sub>v</sub>, CTS, AC

b) CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 In tali costi sono compresi: CRD<sub>f</sub>, CRD<sub>v</sub>, CTR

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora sia corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

3. Costi Comuni – CC

a) In tali costi sono compresi: CARC, CGG, CCD

b) Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed all'incidenza del costo operativo sul totale (30%).

4. Costi d'uso del Capitale – CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito l'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

5. Il soggetto Gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

## **Art. 16 Metodo utilizzato**

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art.4, comma 1 del DPR 158/99:
  - a) **utenza domestica**, comprendente tutte le abitazioni civili;
  - b) **utenza attività**, comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali sostenuti dal soggetto Gestore del servizio, vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.49, comma 10 del D.Lgs. 22/97.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **Art. 17**

##### **Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento ( $K_a$ ) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi proprie effettuate allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
3. Sino a che non sia possibile la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica sono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare.
4. I coefficienti di produttività ( $K_b$ ) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dal Comune desumendoli dalla tabella 2 allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi proprie effettuate allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
5. I coefficienti di cui ai commi precedenti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

#### **Art. 18**

##### **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione ( $K_c$ ) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi proprie effettuate allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
3. Sino a che non sia possibile la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree con diversa

destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti.

4. Per ogni classe di attività il Comune determina i coefficienti di produzione (Kd) da attribuire alla parte variabile della tariffa desumendoli dalla tabella 4a allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi proprie effettuate allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
5. I coefficienti di cui ai commi precedenti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
6. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

#### **Art. 19**

##### **Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.18, è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa s'individuera l'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art. 20**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S<sub>tot</sub>(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

2. La quota variabile della tariffa, applicando i coefficienti, per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) * Kb(n)$$

dove:

Qtot = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

3. La quota variabile della tariffa, con rilevamento della quantità di rifiuti prodotti, per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

## Art. 21

### Calcolo della tariffa per le utenze attività

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \sum Sap \ S_{tot}(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

S<sub>tot</sub>(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa, applicando i coefficienti, per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)}$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

Cu = costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

3. La quota variabile della tariffa, con rilevamento della quantità di rifiuti prodotti, per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVnd = Cu * Quv}$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

**Art. 22**  
**Utenze non stabilmente attive**

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall’art.7, comma 3 del DPR 158/99, s’intendono ad esempio:
  - a) per le utenze domestiche  
le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero;
  - b) per le utenze non domestiche  
i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
2. Per le utenze domestiche non residenti sono associati ai fini del calcolo della tariffa:
  - a) nucleo 1 per superfici fino a 100 metri quadrati;
  - b) nucleo 2 per superfici da 101 a 200 metri quadrati
  - c) nucleo 3 per superfici da 201 a 300 metri quadrati
  - d) nucleo 4 per superfici da 301 a 400 metri quadrati;
  - e) nucleo 5 per superfici da 401 a 500 metri quadrati;
  - f) nucleo 6 per superfici superiori a 500 metri quadrati.

sulla tariffa si applica la riduzione di cui all’art.23 comma 3.

- 3 Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all’art.21 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto di autorizzazione o se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa è determinata sulla base della tariffa giornaliera della categoria dei mercati ambulanti, con un imponibile minimo fatturabile di €15,00.

**TITOLO III**  
**DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

**Art. 23**  
**Riduzioni della Tariffa**

1. La tariffa è ridotta del 70%, per la quota fissa, nei seguenti casi:
  - a) mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
2. La tariffa è ridotta del 60%, per la quota fissa, nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali.
3. La tariffa è ridotta del 40%, per la quota fissa, nei seguenti casi:
- a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e si deve dichiarare espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di sei mesi l'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
4. La tariffa è ridotta del 30%, per la quota fissa, nei seguenti casi:
- a) quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.
5. La tariffa è ridotta del 20%, per la quota fissa e variabile, nei seguenti casi:
- a) per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale e che conferiscono la frazione organica sui propri terreni coltivati.
- b) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che presentano richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico, non sarà consegnato l'apposito contenitore, indispensabile per il conferimento dell'umido al servizio di raccolta domiciliare. La pratica del compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto presupposto dell'applicabilità dello sconto è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile. Il richiedente è inoltre tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'amministrazione o altro personale delegato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
6. La tariffa è ridotta del 10%, per la quota fissa, nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze non domestiche che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani, quando le aree di produzione di questi rifiuti non siano identificabili e quantificabili in modo certo, perché non delimitate in via permanente. Le utenze interessate devono presentare la richiesta di riduzione o di rinnovo entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni, della quota variabile, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
  8. Le riduzioni si applicano a seguito della richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dall'anno successivo a quello di dichiarazione.
  9. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a) sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a). In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
  10. Per le riduzioni di cui ai commi 2, 5 e 7, i relativi costi saranno impegnati con idonea determina che graverà sulla parte corrente del bilancio ex art.67 D.Lgs.507/93.
  11. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono cumulabili

## **Art. 24**

### **Agevolazioni per la raccolta differenziata**

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art.49 del D.lgs.22/97, è assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art.7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

#### **Art. 25**

#### **Agevolazioni per le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa.**

1. Le utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale, a norma dell'art.21 del D.Lgs.22/97 così come modificato dall'art.23 della Legge 179/2002, possono richiedere una detrazione per la sola quota variabile della tariffa, pari all'importo che il soggetto Gestore del servizio pubblico, non ha sostenuto per il mancato conferimento dei rifiuti affidati a terzi, con un limite massimo di riduzione del 10% applicabile alla quota variabile.
2. Le utenze interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante il recupero dei rifiuti urbani e assimilati. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

#### **Art. 26**

#### **Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. I soggetti interessati devono presentare specifica richiesta agli Uffici comunali preposti, che dovranno accertare, secondo criteri di valutazione normativi adottati, la condizione di grave disagio economico.
3. L'atto di accertamento delle condizioni di grave disagio economico dovrà prevedere:
  - a) la decorrenza per l'erogazione del sussidio;
  - b) la quota percentuale della tariffa che il sussidio deve coprire;
  - c) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 30 giorni, eventuali variazioni che comportino la perdita del diritto al sussidio;
  - d) che l'erogazione del sussidio avrà validità fino a revoca.
4. Le somme stanziare dal Comune per interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico, dovranno essere previsti in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale.

## **Art. 27 Servizi**

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
  - a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
  - b) fornitura annuale del materiale per la raccolta dei rifiuti nei quantitativi massimi stabiliti dall'amministrazione comunale;
  - c) consegna della tessera di identificazione;
  - d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
  - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
  
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
  - a) identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del Comune o del Consorzio dei Comuni dei Navigli;
  - b) chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
  - c) validità illimitata in quanto non sono stampati dati che possono variare nel tempo.

## **Art. 28**

### **Perdita o mancata restituzione della tessera identificativa e del bidone per la raccolta del resto secco indifferenziato**

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al Consorzio dei Comuni dei Navigli e richiedere allo stesso un duplicato. Il costo per la stampa della nuova tessera sarà addebitato in fattura a € 2,5.
  
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al soggetto Gestore la tessera magnetica identificativa e il contenitore standard personalizzato (RFID) utilizzato per la raccolta del resto secco indifferenziato. In caso di mancata restituzione del suddetto contenitore verranno addebitati all'utente i seguenti importi:

- bidone da 40 litri	€ 15,00
- bidone da 120 litri	€ 30,00

**Art. 29**  
**Conferimento dei rifiuti**

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i relativi contenitori e/o sacchi.
2. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nel Regolamento di svolgimento dei servizi.

**TITOLO IV**  
**PRIVACY**

**Art. 30**  
**Il trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come inteso dall'art.4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal soggetto Gestore nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al soggetto Gestore di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n.196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal soggetto Gestore.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.
10. La notificazione al Garante prevista dall'art. 37 del D.Lgs 196/2003 e l'invio di una copia al Comune devono essere effettuate dal soggetto Gestore.

### **Art. 31 Controlli e verifiche**

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare:
  - a) sull'effettiva pratica del compostaggio domestico;
  - b) sulla validità delle denunce uniche dei locali;
  - c) sulle utenze in generale che abbiano dichiarato una condizione per l'applicazione degli sconti previsti dal presente Regolamento.
2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune

## **TITOLO V DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE**

### **Art. 32 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli e disponibile presso gli uffici comunali.
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione è rilasciata copia della denuncia.
4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione, dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'inizio di occupazione dei locali o dall'evento che ha determinato la variazione o la cessazione.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate.

### **Art. 33**

#### **Numero di persone occupanti i locali**

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti sarà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quanto risulta dallo Stato di Famiglia del denunciante.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio Tributi del Comune di residenza, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art.32 comma 4. In caso di mancata denuncia di variazione si procede all'inserimento d'ufficio, relativamente ai dati anagrafici trasmessi dall'Amministrazione Comunale, quando la variazione non comporta un cambio dell'intestatario dell'utenza. Nel caso di mancato aggiornamento dei dati anagrafici trasmessi dall'Amministrazione Comunale, la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate.

### **Art. 34**

#### **Accertamenti**

1. L'Ufficio Tributi del Comune provvede, direttamente o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, si può ricorrere alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del C.C.
4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne è data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

### **Art. 35 Riscossione**

1. Il Consorzio dei Comuni dei Navigli procede all'introito della tariffa direttamente, ovvero mediante l'affidamento a terzi, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di norma di due fatture annue, ciascuna con due rate e con facoltà di pagamento in unica soluzione.
2. La prima fattura sarà emessa nel primo semestre dell'anno di riferimento e conterrà anche il conguaglio dell'anno precedente. La seconda fattura sarà emessa nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

### **Art. 36 Conguagli**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

### **Art. 37 Sanzioni**

1. Per le seguenti violazioni saranno applicate le sanzioni:
  - a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 30% sulla tariffa intera;
  - b) abbandono di rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio: da € 103,30 a € 619,80. Se l'abbandono dei rifiuti riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione pecuniaria da € 25,90 a € 155,00;

### **Art. 38 Interessi moratori**

1. In caso di ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori applicati in ragione dell'interesse legale.

2. Se l'utente provvede al pagamento della fattura dopo l'invio di un primo sollecito scritto saranno addebitati, oltre agli interessi di mora previsti al comma 1, anche i costi relativi all'invio della lettera di sollecito.
3. In caso di mancato pagamento il soggetto Consorzio dei Comuni dei Navigli provvederà al recupero crediti tramite società preposte all'effettuazione di questo servizio.

#### **Art. 39**

#### **Termini per la contestazione delle fatture**

1. Le fatture possono essere contestate entro 60 giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione o l'invio (via fax o e-mail) al Consorzio dei Comuni dei Navigli di una dichiarazione da parte dell'utente.
2. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura siano discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 40**

#### **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2009.

#### **Art. 41**

#### **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 42**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs.507/93 e successive modifiche, del D.Lgs.22/97 e successive modifiche, del DPR 158/99 e successive modifiche.